



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO
SOTTOSCRITTA IN DATA 22.12.2020**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti è stato costituito per un totale di € 200.842,44 come di seguito specificato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	161.421,98
Risorse variabili	39.420,46
Totale	200.842,44

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La parte stabile del Fondo avente carattere di certezza e stabilità risulta essere quantificata ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018 nella somma complessiva di € 167.836,41 al lordo della decurtazione permanente del 2015 come segue:

Comma 1	Unico importo consolidato anno 2017	158.863,46
Comma 2 lett. a)	Dal 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2015	4.284,80
Comma 2 lett. b)	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	1.653,02
Comma 2 lett. c)	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato dal 2017	3.035,13
Totale parte stabile al lordo della decurtazione permanente		167.836,41

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili ammontano a € 39.420,46 e sono così determinate:

Risorse variabili soggette al limite (€ 11.373,27)

€ 831,45	Art. 67, c. 3, lett. d) del CCNL 21.05.2018 frazioni di RIA personale cessato
€ 5.200,00	art. 67, c. 3, lett. i) e c. 5, lett. b) del CCNL 21.05.2018 finalizzati al conseguimento di obiettivi (delibera G.C. n. 102 del 20.07.2020)
€ 2.520,00	art. 67, c. 3, lett. i) e c. 5, lett. b) del CCNL 21.05.2018 – (incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni C.d.S. di cui all'art. 56-quater, c. 1, lett. c), CCNL 21.05.2018
€ 2.821,82	art. 67, c. 3, lett. h) e c. 4, del CCNL 21.05.2018 importo contenuto nell'1,2% del monte salari 1997

Risorse variabili non soggette al limite (€ 28.047,19)

14.533,12	art. 67, c. 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018 – compensi avvocatura interna
€ 13.510,00	art. 67, c. 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018 - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D. Lgs. 50/2016;
€ 4,07	art. 67, c. 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018 - risparmi a consuntivo dello straordinario

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Sul fondo sono state operate le seguenti decurtazioni:



Descrizione	Importo
Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 e dal 2015 in poi	6.414,43

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	161.421,98
Risorse variabili	39.420,46
Totale fondo	200.842,44

L' art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

L’art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018 prevede espressamente che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa a carico del bilancio, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto del succitato art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.75/2017;

L’art. 11, comma 1 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, stabilisce che il limite di cui al succitato art. 23 del decreto legge n. 75/2017, non opera relativamente agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Successivamente è intervenuto l’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato...omissis.... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

In attuazione della norma di cui sopra, il DM 27 aprile 2020 chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;



Considerata la nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato illustra la procedura applicativa idonea per adeguare il predetto limite, indicando, come segue, la modalità idonea ad adeguare il predetto limite:

“...la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

- 1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);*
- 2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede, ecc.)”;*

Verificata quindi, secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la succitata nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, la consistenza dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 rispetto a quelli in servizio nell'anno 2020, al fine di determinare l'eventuale incremento del fondo per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite delle risorse dell'anno 2018:

- dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 = n. 47,41
- dipendenti in servizio nell'anno 2020 rilevati sulla base dei cedolini emessi per il solo personale a tempo indeterminato avente diritto al trattamento accessorio/12 = 48,44
- differenza dipendenti in servizio nel 2020 rispetto al 31/12/2018 = + 1,03;

In relazione al quadro normativo e contrattuale di cui sopra, in riferimento all'anno 2020, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere adeguato in aumento della somma di € **5.805,49** (valore medio fondo 2018 € 5.636,40 x 1,03) e che lo stesso risulta quindi pari ad € 273.032,63;

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – triennio 2016-2018.

L' art. 7, comma 4, del succitato CCNL del 21.05.2018 individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa.

L' art. 8 del CCNL del 21.05.2018 dispone che, “il Contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 del C.C.N.L. stesso”, mentre i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

Il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 è stato quindi costituito secondo la disciplina del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.5.2018, mentre i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, sono definiti sulla base della disciplina del vigente Contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23.12.2019.



Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse per complessivi € 66.256,14 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	24.720,06
Progressioni orizzontali	39.307,57
Alte Professionalità	2.228,51
Totale	66.256,14

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse per la somma complessiva di € 134.586,30, così suddivisa:

Descrizione	Importo
Indennità condizioni lavoro (art. 68, c. 2, lett. c)	2.880,00
Indennità di turno (art. 68, c. 2, lett. d)	7.000,00
Indennità di reperibilità (art. 68, c. 2, lett. d)	3.300,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 68, c. 2, lett. e) CCNL 21.05.2018) (ex art. 70-quinquies comma 1)	15.200,00
Indennità specifiche responsabilità (pers. demografici) (art. 68, c. 2, lett. e) CCNL 21.05.2018) (ex art. 70-quinquies comma 2, serv. demografici)	1.050,00
Indennità Polizia Locale per servizi esterni (art. 68 c.2 lett. f) CCNL 21.05.2018	2.784,00
Compensi avvocatura di cui all'art. 68, c. 2, lett. g) del CCNL 21.05.2018	14.533,12
Compensi di cui all'art. 68, c. 2, lett. g) del CCNL 21.05.2018 (Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D. Lgs. 50/2016)	13.510,00
Incentivi Polizia Locale finanziati con proventi del C.d.S. (art. 56-quater c.1, lett. c) CCNL 21.05.2018	2.520,00
Produttività collettiva di cui all'articolo 68, c. 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018	5.200,00
Produttività individuale di cui all'articolo 68, c. 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018	66.609,18
Totale	134.586,30

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione:

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto Integrativo	66.256,14
Somme regolate dal contratto Integrativo	134.586,30
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	200.842,44



Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili ammontano a € 161.421,98, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, Alte Professionalità) ammontano ad € 66.256,14, pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono interamente finanziate con risorse stabili.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'Organismo di Valutazione.

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno 2020 le parti concordano di destinare alle progressioni orizzontali, da effettuarsi nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 16 del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 17 del CCI 2019-2021 e sulla base del vigente sistema di valutazione, una quota del fondo 2020 pari a € 9.043,74 con decorrenza giuridica ed economica dall'01.01.2020.

Le progressioni economiche orizzontali vengono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Viene stabilita la permanenza minima di trentasei mesi di servizio nell'ultima posizione economica acquisita per il primo passaggio e di almeno quarantotto mesi per i passaggi successivi, per poter concorrere alla progressione stessa. La progressione viene attribuita sulla base di graduatorie, uniche per l'intero Ente, redatte per categoria, nelle quali l'ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della performance individuale conseguite nel triennio precedente. Acquisiscono la progressione i dipendenti utilmente collocati in graduatoria secondo il punteggio ottenuto, sino all'esaurimento del budget assegnato alla categoria.

Viene dunque escluso qualsiasi automatismo.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Tabella 1 - Costituzione del fondo.

Costituzione Fondo	Fondo Anno 2020
Unico importo consolidato anno 2017	158.863,46
Dal 2019 € 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2015	4.284,80
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	1.653,02
Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato dal 2017	3.035,13
Totale Risorse Fisse	167.836,41
art.67, c. 3 lett. d) del CCNL 21.05.2018	831,45
art.67, c. 3 lett. h) – c. 4 del CCNL 21.05.2018	2.821,82
art.67, c. 3 lett. i) – c. 5 del CCNL 21.05.2018	5.200,00
art.67, c. 3 lett. i) – c. 5 del CCNL 21.05.2018 - proventi C.d.S. art. 208 D.Lgs 285/1992	2.520,00
Totale Risorse variabili soggette al limite	11.373,27
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente (art. 27 CCNL 14/09/2000)	14.533,12

Comune di Pieve di Soligo

Provincia di Treviso



Piazza Vittorio Emanuele II,1
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
Telefono 0438 9853
C.F. 00445940265 P.I. 00445940265

Costituzione Fondo	Fondo Anno 2020
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici – incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	13.510,00
Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999	4,07
Totale Risorse variabili non soggette al limite	28.047,19
Totale Risorse variabili	39.420,46
Consolidamento decurtazione	6.414,43
Totale decurtazioni	6.414,43
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	
Risorse fisse	167.836,41
Risorse variabili	39.420,46
Decurtazioni	6.414,43
Totale Fondo	200.842,44
Totale Risorse escluse	33.985,01
Totale Fondo 2020 al netto di risorse escluse	166.857,43
Fondo Posizioni Organizzative 2020	106.175,20
Totale Fondo risorse decentrate sottoposto a certificazione	273.032,63

Tabella 2 - Programmazione di utilizzo del fondo.

Utilizzo Fondo	Anno 2020
Indennità di comparto	24.720,06
Progressioni economiche orizzontali in godimento	39.307,57
Alte Professionalità (art. 10 CCNL 22.01.2004)	2.228,51
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	66.256,14
Produttività collettiva di cui all'articolo 68, c. 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018	5.200,00
Produttività individuale di cui all'art. 68, c. 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018	66.609,18
Indennità condizioni lavoro (art. 68 c. 2, lett. c) CCNL 21.05.2018	2.880,00
Indennità di turno e di reperibilità (art. 68 c. 2, lett. d) CCNL 21.05.2018	10.300,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 68, c. 2, lett. e) CCNL 21.05.2018) (ex art. 70-quinquies comma 1)	15.200,00
Indennità specifiche responsabilità (pers. demografici) (art. 68, c. 2, lett. e) CCNL 21.05.2018) (ex art. 70-quinquies comma 2, serv. demografici)	1.050,00
Indennità Polizia Locale per servizi esterni (art. 68 c.2 lett. f) CCNL 21.05.2018	2.784,00
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g), del CCNL 21.05.2018. (Compensi Avvocatura interna)	14.533,12
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g), del CCNL 21.05.2018 (Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	13.510,00
Incentivi Polizia Locale finanziati con proventi del C.d.S. (art. 56-quater c.1, lett. c) CCNL 21.05.2018	2.520,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	134.586,30
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	
Non regolate dal contratto integrativo	66.256,14
Regolate dal contratto integrativo	134.586,30
Totale risorse	200.842,44
Totale Risorse escluse	33.985,01



Utilizzo Fondo	Anno 2020
Totale Fondo 2020 al netto di risorse escluse	166.857,43
Fondo Posizioni Organizzative 2020	106.175,20
Totale Fondo risorse decentrate sottoposto a certificazione	273.032,63

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II. Le risorse decentrate sono iscritte in bilancio nei diversi centri di costo.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il fondo 2020 depurato delle voci non soggette al vincolo e comprensivo del Fondo Posizioni organizzative è pari a € 273.032,63 (nuovo limite del fondo da non superare).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo, le somme per gli oneri riflessi e per Irap trovano adeguata copertura nei capitoli di spesa del Bilancio 2020.

Pieve di Soligo, 22.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
dott. Fabio Ferracin



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
dott.ssa Tomasi Angela